

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 10

Adunanza 18 marzo 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CASTELLAMONTE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 57 DEL 31/10/2002 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 213-68855/2003

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori MARIA PIA BRUNATO, BARBARA TIBALDI e ELENA FERRO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Castellamonte risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 118-16892 del 22/06/1982, successivamente modificato con le seguenti Varianti approvate rispettivamente, con deliberazione G.R. 86-23947 del 11/10/1988 e con deliberazione G.R. 19-18421 del 21/04/1997;
- ha approvato otto Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77:
 - con deliberazione C.C. n. 80 del 30/10/1998;
 - con deliberazione C.C. n. 15 del 18/05/1999;
 - con deliberazione C.C. n. 46 del 29/10/1999;
 - con deliberazione C.C. n. 47 del 29/10/1999;
 - con deliberazione C.C. n. 30 del 17/04/2000;
 - con deliberazione C.C. n. 52 del 20/09/2000;
 - con deliberazione C.C. n. 13 del 06/03/2001;

- con deliberazione C.C. n. 33 del 01/10/2001;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 57 del 31/10/2002, una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 4/02/2003, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Castellamonte risultano essere:

- popolazione: 8.845 abitanti nel 1971, 8.976 abitanti del 1991; 8.999 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico sostanzialmente costante, in lieve incremento nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale: 3.886 ettari, così suddivisi: 1.386 di pianura, 324 di collina e 2.176 di montagna; 1.761 ettari presentano pendenze inferiori ai 5°, 1.691 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 433 ettari pendenze superiori ai 20°. Per quanto attiene la Capacità d'uso dei Suoli, 783 ettari appartengono alla Classe II. È anche caratterizzato dalla presenza di **aree boscate**, su una superficie di 1.569 ettari, che costituiscono il **40%** circa dell'intero territorio comunale;
- sistema produttivo: appartiene ad un *Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C.;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "*Area Castellamonte*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- centro servizi: centro locale, sede di servizi interurbani a scala locale, individuato dalla Provincia come livello IV inferiore;
- appartiene alla Comunità Montana "*Valle Sacra*";
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- è individuato dal P.T.C. come centro turistico di *interesse provinciale* e come centro storico *di media rilevanza*;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla ex S.S. n. 565 (ora di competenza provinciale dall'innesto con S.S. 26 ad Ivrea - Parella - Castellamonte - Rivarolo Canavese) e dalle Strade Provinciali n. 56, 58, 59 e 222;
 - è interessato da un progetto di potenziamento della S.P. n. 222, previsto dal P.T.C.;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dai Torrenti Orco, Malesina, Savenca e Canale dei Molini, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Boriana, Torrente Piova, Rio della Verna;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 346 ettari di territorio comunale (**9%** del totale), la presenza di un limite di progetto tra fascia B e C, con una estensione pari a m. 1.836 ed areali di frane attive e non perimetrate;
- tutela ambientale:

- Area Protetta Regionale Istituita: Riserva Naturale Speciale dei Monti Pelati e Torre Cives, che interessa una superficie comunale di 82 ettari, nel quale insiste il Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10013 "*Monti Pelati e Torre Cives*";
- Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10047 "*Scarmagno-Torre Canavese (Morena Destra d'Ivrea)*";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegata agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Castellamonte, con la deliberazione testè citata, propone una serie di modifiche al P.R.G.C. vigente, meglio specificate di seguito:

- modifica della ubicazione di area destinata a verde pubblico, all'interno della medesima proprietà privata, mantenendo la stessa superficie, al fine di ottenere la possibilità di accesso all'area, in zona "RC1" - area residenziale di completamento - Tav. 2C;
- spostamento di una porzione di area vincolata a verde pubblico su terreno in disponibilità del richiedente, mantenendo la superficie della stessa inalterata, al fine di ottenere uno spazio di pertinenza adiacente al fabbricato di abitazione, in zona denominata "RC3" - area residenziale di completamento - Tav. 2C;
- eliminazione dell'area "TC4" (terziario-commerciale) - Tav. 11C - Frazione S. Antonio e conseguente trasformazione in area agricola di salvaguardia ambientale "EA";
- riduzione, dell'altezza dei locali abitabili a m 2,55, per le zone del territorio comunale al di sopra dei 1.000 metri sul livello del mare, come consentito dal D.M.S. 11 luglio 1975;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 57/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 21/03/2003;

consultato il Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 05/03/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte alcune osservazioni, con le quali:

- si rileva che la Variante proposta presenta alcuni errori ed incongruenze tra gli atti che la compongono, in particolare tra premessa e dispositivo della deliberazione di adozione e tra

"Relazione Tecnica" (nella quale è stato riportato un intervento non oggetto di Variante) e deliberazione stessa. Gli elaborati illustrativi sono altresì carenti ed incompleti nella descrizione e motivazione delle scelte proposte; le tavole di piano, inoltre, sono prive di legenda esplicativa.

Come già osservato dalla Provincia in occasione di una precedente Variante parziale, occorre prestare attenzione quando si procede ad una modifica del Piano regolatore, in quanto la "Variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una Variante nel senso pieno del termine; deve perciò contenere, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della Variante stessa;

- con riferimento all'eliminazione dell'area terziario-commerciale "TC4", si fa presente che:
 - l'area in questione si affaccia sulla S.P. n. 222, che il P.T.C. individua come asse di collegamento trasversale Castellamonte - Caluso e ne propone il potenziamento; in tal senso le politiche di contenimento dell'espansione edilizia lungo l'asse di collegamento suddetto vengono valutate positivamente.

In particolare l'area "TC4" è ubicata in una zona di accessibilità critica per la presenza del sedime ferroviario dismesso della SATTI, che la separa dalla strada provinciale, dalla quale non potrà comunque avere accessi diretti in base a quanto stabilito dall'art. 28 L.R. n. 56/77 e dal P.T.C.; nell'ottica del collegamento trasversale sopra descritto, la Provincia, che ha già realizzato il potenziamento della S.P. n. 222 sino al km. 17,300 ca., sta valutando la possibilità di ampliare la carreggiata stradale, con le medesime caratteristiche tecniche, sino all'attuale incrocio verso la Frazione S. Antonio;

- oltre a quanto sopra osservato, tutto il tratto di provinciale interessato, sul quale si affacciano le aree terziarie "TC3" e residenziali "RC14" e lo stesso accesso alla Frazione S. Antonio, dovrà essere oggetto di interventi di razionalizzazione della viabilità.

Si consiglia pertanto, preliminarmente alla formazione di ulteriori varianti al Piano Regolatore, di prendere contatto con il Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità della Provincia al fine di concordare la soluzione delle problematiche sopra evidenziate;

- si rammenta che ai sensi della deliberazione Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 31-3749, il Comune di Castellamonte non risulta essere tra i comuni esonerati dall'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I. In considerazione della situazione di potenziale rischio idrogeologico su parte del territorio comunale, si invita il Comune a procedere quanto prima alla redazione di una Variante Strutturale al P.R.G.C. di adeguamento al P.A.I.;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale DELIBERA

1. **di dichiarare** ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Castellamonte adottato con deliberazione C.C. n. 57 del 31/10/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di dare atto** che vengono formulate le osservazioni riassunte in premessa;

3. **di trasmettere** al Comune di Castellamonte la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente
f.to G. Gamba